



Tribunale di Mantova

via Poma n.11, 46100 Mantova

tel. 0376 339210

fax 0376 369489

www.tribunalemantova.it

e-mail:tribunale.mantova@giustizia.it - pec: prot.tribunale.mantova@giustiziacert.it

N./2013 U

Mantova, ...-8. MAG. 2013..

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
ROMA

OGGETTO: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000, n.274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Si trasmette, in allegato, copia della convenzione di cui all'oggetto, stipulata in data 9.4.2013 con la società cooperativa sociale "LA CULLA".

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Luciano Alfani

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E
2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato tra le quali "La Culla" Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Piazza Libertà, 24 – 26100 Cremona e con sede operativa in Via Giorgio Gaber, 2 – 46100 Mantova, codice fiscale e P.IVA 02146720202, iscritta ai sensi della legge regionale n.21/2003 all'albo regionale delle cooperative sociali n. 548 sezione B;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfano, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Sig. Alberto Pontevichi, nato a Castelvetro Piacentino (PC) il 16/03/1957 e residente a Cremona in Via Vittori Carlo, 12 – C.F. PNTLRT57C16C288N, legale rappresentante de “La Culla” Società Cooperativa Sociale, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L'ente consente che n. 5 di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: piccole attività di manutenzione, pulizie, verde e in base alle qualifiche che il soggetto possiede (segreteria).

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni; la sig.ra incaricata è la Sig.ra Maura Gola.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dal 10 Aprile 2013.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, ... *9-4-2013*

LA CULLA
Società Cooperativa Sociale
La Culla Società Cooperativa Sociale
Piazza Libertà, 24/a 26100 CREMONA
Presidente *Alberto Pontevichi*

Il Presidente del Tribunale di Mantova


Dott. Luciano Alfani



TRIBUNALE DI MANTOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI..... *9* APR. 2013.....

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Bisacchi



Prot. n. 80/13 c

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
213863 23LUG01

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

premessi che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

premessi che l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tal fine, appare opportuno delegare i Presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale, sono meglio in grado di apprezzare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario;

visti gli artt. 54, comma 6, del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

DELEGA

i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni di cui in premessa.
Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni.

Roma, 16 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
5849
25 LUG. 2001
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

ncel

[Signature]